



COMUNE DI BRUGNATO
Provincia di La Spezia

Originale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 27 Del 30-07-21

**Oggetto: TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021-
APPROVAZIONE.**

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di luglio alle ore 19:30, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, a norma di legge presso il Centro congressi comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

FABIANI CORRADO	Presente	CIOCCONI MAURIZIO	Presente
ABBA DAVIDE	Presente	DODI FABIO	Presente
PIETRONAVE SANDRA	Presente	PIAGGI LUCA	Presente
ZAGARELLA ANDREA	Assente	BRONZINA CRISTINA	Presente
NATALE DAVIDE	Presente	MADRIGNANI ROBERTO	Presente

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor FABIANI CORRADO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE DOTT. PERRONE LUIGI

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.



COMUNE DI BRUGNATO
Provincia di La Spezia

Oggetto: TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021-
APPROVAZIONE.

PARERE: Favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato
DOTT. PERRONE LUIGI



PARERE: Favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio interessato
DOTT. DE RANIERI ANDREA

De Ranieri Andrea



Il Sindaco dà lettura del l'ultimo punto all'ordine del giorno e dà la parola al Vice Sindaco Brosini, che legge il seguente intervento: *“per quanto riguarda le tariffe, è possibile constatare che le utenze domestiche sono in linea con i precedenti ruoli, in certi casi si può notare una riduzione di circa il 2%, e le spese a loro attribuite sono il 25% , della parte variabile , di quelle totali, invece per tutte le utenze non domestiche si può notare una riduzione del 10,54% , grazie all'applicazione del contributo di € 64.468,00 (del decreto sviluppo bis – crescita); al comune di Brugnato è stato assegnato un ristoro molto alto rispetto ad altri paesi, visto l'ampio tessuto commerciale ed industriale presente.*

Ci si potrebbe chiedere il perché nel l Capitolo 57 rileviamo un importo di € 436.854,00 anziché di € 501.322, innanzitutto ci teniamo a sottolineare che l'entrata è garantita dal ruolo simulato, infatti con nota di approfondimento IFEL –Fondazione ANCI, del 24.04.2020 sono stati chiariti alcuni aspetti applicativi della deliberazione ARERA n. 158 del 5.5.2020, dando la possibilità ai Consigli comunali di introdurre con regolamento riduzioni non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse venissero finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale;

Si sono stabilite, ai sensi dell'articolo 28 del vigente Regolamento le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2021:

- prima rata: 30/09/2021;*
- seconda rata: 31/10/2021;*
- terza rata: 30/11/2021;*
- quarta rata: 31/12/2021;*

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30/09/2021.

La presente proposta di deliberazione è dotata del parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica il Responsabile del servizio interessato il dott. Perrone Luigi e contabile del Responsabile del servizio finanziario del Comune di Brugnato dott. Andrea De Ranieri.”

Il Sindaco ringrazia l'Assessore per la sua esposizione e chiede se ci sono interventi.

Interviene il Consigliere Natale per scusarsi per aver parlato delle tariffe nel precedente punto all'odg, ma rimarca che il Sindaco non ha risposto alle domande fatte dai consiglieri; il perché non risponde può dipendere dal fatto che non ha rispetto dei consiglieri, oppure perché non conosce le risposte, entrambe condizioni gravi. Rimarca che aveva chiesto il perché non sono state finanziate con soldi comunali ulteriori riduzioni oltre a quelli che sono state fatte per scelta governativa. Altra domanda che propone è se sono state concesse delle riduzioni anche a quelle utenze non domestiche che hanno scelto di essere chiuse volontariamente; sono state messe delle risorse di bilancio su questa tipologia di riduzione? Sono state messe ulteriori risorse di bilancio per coloro che sono stati chiusi obbligatoriamente, oltre a quelli che sono stati stanziati dallo Stato

Risponde il Sindaco per sottolineare che al 4 comma della delibera è specificato che le riduzioni sono garantite da risorse di bilancio diverse da quelle del gettito del tributo

TARI e, quindi, non da risorse statali e questo perché gli uffici hanno trovato le risorse per stabilire tali riduzioni tariffarie.

Interviene il Vice Sindaco Brosini affermando che erano state già messe delle risorse vincolate per questa necessità, però la richiesta va fatta in base al fatto che le attività che la chiedono devono essere in regola con i pagamenti e siccome molte non lo erano, appena lo saranno potranno fare la domanda e il comune concederà la riduzione.

Il Consigliere Madrignani interviene per chiedere qual è l'importo stanziato a bilancio per queste agevolazioni.

Il Vice Sindaco afferma che la parte vincolata copre la riduzione, mentre la riduzione del 10% va a tutte le utenze non domestiche.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il comma 639 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce in tutti i comuni del territorio nazionale l'Imposta Unica Comunale (IUC) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

Considerato che ai sensi del comma 738 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Richiamato l'art. 1 comma 683 della citata L. n. 147/2013 che testualmente dispone: *"Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto gestore che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..."* nonché il precedente comma 651 laddove si prescrive che *"Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158"*;

Preso atto che il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, all'art. 30, comma 5, ha previsto il differimento dei termini per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva, sulla base del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, al 30 giugno 2021;

Considerato che la tassa in ogni caso deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Viste le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

Rilevato che detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

Visto l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Vista in particolare la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 con la quale l'Autorità ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 confermando, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al citato D.P.R. n. 158/1999;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette ad ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Brugnato è presente e operante l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "ATO Rifiuti"-Provincia della Spezia che svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Dato atto che alla data odierna la competente Autorità di ambito ha provveduto, con la determinazione dirigenziale n.645 del 29.06.2021 a validare il PEF 2021, di cui al comma 683 dell'art. 1 L. 147/2013 ed all'art. 8 del DPR 158/99, per il territorio del Comune di Brugnato ammontante complessivamente ad €.501.322,00 cui deve aggiungersi il tributo provinciale per l'esercizio di funzioni di tutela protezione ed igiene ambientale (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 e comma 666 dell'art. 1 L. 147/2013 applicando nella misura deliberata dalla Provincia di La Spezia del 5% sull'importo di cui sopra;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale in approvazione in data odierna con cui viene preso atto della validazione del Piano Economico Finanziario deliberata da ATO in data 29.06.2021;

Visto e richiamato il Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale assunta in data odierna;

Rilevato che il Regolamento Comunale TARI, prevede, in conformità a quanto disposto dalla legge, che per la determinazione della tariffa si provveda alla ripartizione del carico tariffario tra utenze domestiche e non domestiche, nonché dei coefficienti Ka, Kc, Kb e Kd, ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile per le due categorie di utenze;

Ritenuto di approvare i coefficienti di produzione Ka, Kc, Kb e Kd, così come indicati nel dispositivo della presente deliberazione dando atto che gli stessi rispettano i valori di cui alle tabelle allegate al D.P.R. n. 158/1999;

Considerata altresì la necessità di effettuare la ripartizione dei costi fissi e dei costi variabili tra le due macrocategorie di utenze, secondo criteri razionali ed assicurando comunque l'agevolazione prevista per le utenze domestiche, così come previsto dall'art. 4 comma 2 del D.P.R. n. 158/1999;

Ritenuto dunque, per quanto concerne la suddivisione dei costi, di ricorrere ad una determinazione "per differenza" fondata sulla conoscenza della produzione globale annua dei rifiuti e sulla produzione dei rifiuti riferita all'insieme delle utenze non domestiche, quest'ultima ottenuta moltiplicando gli indici di produzione di rifiuti Kd per le superfici imponibili ai fini TARI delle varie categorie;

Dato atto che per effetto del metodo di imputazione dei costi di cui sopra, ed assicurata comunque l'agevolazione prevista per le utenze domestiche (art. 4 comma 2 del D.P.R. n. 158/1999), il carico tariffario afferente il tributo, è pari al 25 % per le utenze non domestiche e pari al 75% per le utenze domestiche;

Ritenuto conseguentemente, di approvare per l'anno 2021 la tariffa al mq. commisurata ad anno solare, per ogni categoria di utenza domestica ed utenza non domestica, così come indicata nel dispositivo della presente deliberazione, in coerenza con l'impianto regolamentare, le previsioni di gettito contenute nel bilancio di previsione 2021 e all'esercizio equilibrato dell'imposizione tributaria;

Considerato inoltre che il quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati alla definizione del contesto regolamentare ed operativo della tassa sui rifiuti ha risentito profondamente degli effetti dell'epidemia da virus COVID19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, dapprima come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come pandemia lo scorso 11 marzo 2020;

Visto che, in ragione delle problematiche evidenziate conseguenti alla grave situazione epidemiologica determinatasi sul territorio nazionale, il legislatore nazionale è più volte intervenuto inserendo nell'ordinamento una normativa emergenziale con singole previsioni di carattere eccezionale;

Riscontrato che i provvedimenti disposti a livello nazionale e regionale, nell'intento di contrastare e contenere la perdurante diffusione del virus COVID-19, hanno imposto forzatamente la sospensione o l'esercizio ridotto a molteplici attività ed hanno comportato un grave pregiudizio agli equilibri economici e finanziari delle stesse;

Preso atto altresì che l'esigenza di assicurare forme di agevolazione TARI alle utenze non domestiche interessate dalle limitazioni imposte all'esercizio dell'attività di impresa ed alla circolazione nell'anno 2021 è stata avvertita dallo stesso legislatore statale che è intervenuto in materia con il recente art. 6 del DL 73/2021, ad oggi non convertito in legge, stabilendo quanto di seguito:

“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.”

Richiamato il comma 660 della L. 147/2013 che testualmente dispone: *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”*

Preso atto che in data 24 aprile 2020, con nota di chiarimento, IFEL – Fondazione ANCI aveva risposto ai quesiti posti da numerosi Comuni con riferimento alla possibilità di introdurre riduzioni di tariffe per quelle categorie di utenze non domestiche che, già per l'anno 2020, avevano dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta a causa dei provvedimenti governativi sopra citati conseguenti all'emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19. Nella nota IFEL ricordava ai Comuni la facoltà consentita dal citato comma 660 della L. 147/2013 di deliberare “riduzioni atipiche” della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio tributi, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti

dalla fiscalità generale del Comune. Per quanto di interesse, IFEL aveva precisato quanto segue:

- *“Per quanto attiene alle modalità di attuazione delle riduzioni in questione, si ritiene che esse possano confluire nella delibera di determinazione delle tariffe,....”*
- *“...., si ritiene che le riduzioni tariffarie decise dal Comune possano trovare immediata applicazione. Va in proposito ricordato che l’art. 15-bis del dl n. 34 del 2019, con l’inserimento di un nuovo comma 15-ter all’art. 13 del dl n. 201 del 2011, ha disposto che “i versamenti dei tributi diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato”. Benché la disposizione normativa faccia riferimento agli “atti applicabili per l’anno precedente” si deve ritenere che essa si riferisca solo agli atti relativi alle tariffe ed aliquote applicate per l’anno precedente e non anche alle riduzioni, previste nei regolamenti o direttamente nella delibera tariffaria”*

Accertato che le indicazioni IFEL possono trovare conferma nel nuovo quadro normativo del corrente anno 2021 stante il richiamo del legislatore ad introdurre agevolazioni finalizzate ad *“attenuare l’impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività”*, anche *“in misura superiore alle risorse assegnate”*, evitando *“in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti”*, e così pertanto indicando espressamente agli enti locali il percorso applicativo prefigurato dal comma 660 della L. 147/2013;

Osservato, nel merito, che occorre tenere ragionevolmente conto degli effetti economici generati dai provvedimenti governativi e regionali di chiusura delle attività finalizzati a contenere l’epidemia da COVID-19, oltreché degli effetti di riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani ed assimilati da parte delle utenze non domestiche interessate dai predetti provvedimenti;

Considerato altresì che si confermano per le utenze domestiche, così come stabilito dagli artt. 21 e 22 del suddetto regolamento comunale TARI, le riduzioni ed esenzioni;

Dato atto che, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660 dell’art. 1 L. 147/2013, la copertura finanziaria delle eventuali agevolazioni per le utenze domestiche e non domestiche di cui al novellato art. 20 del Regolamento Comunale TARI sopra espressamente richiamate, è garantita da risorse di bilancio 2021 diverse dal gettito del tributo TARI;

Visto l’art.6, comma 1, del D.L.25/05/2021, n.73 ed in particolare l’assegnazione Tari 2021 di €.64.468,15 a favore del Ns. Ente e ritenuto di applicare la stessa somma per

una riduzione a favore delle utenze non domestiche pari al 17,1461% delle quote fissa e variabile;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”*;
- il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, all'art. 30, comma 5, che ha testualmente stabilito: *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021..... In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile”*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di*

attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

- *l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

Individuato, ai sensi del Regolamento Comunale in materia di TARI, il giorno 1 gennaio, quale data di riferimento per la determinazione del numero delle persone componenti la famiglia ai fini del calcolo TARI per le utenze domestiche;

Ritenuto altresì di stabilire, ai sensi dell'articolo 28 del vigente Regolamento le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2021:

- prima rata: 30/09/2021,
- seconda rata: 31/10/2021,
- terza rata: 30/11/2021,
- quarta rata: 31/12/2021,

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30/09/2021;

Acquisito il parere dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 239 del T.U.E.L., allegato alla presente, quale sua parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, allegati al presente provvedimento;

Considerata la necessità dell'immediata eseguibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Con voti regolarmente resi nr.06 favorevoli, nr. 03 contrari (Bronzina, Natale e Madrignani) nr. 00 astenuti su nr.09 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui integralmente riportati per farne parte integrante e sostanziale:

1. Di approvare per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 1 comma 683 della L. n. 147/2013 nonché dell'art.8 comma 4 del D.P.R. n. 158/1999, sulla base del piano finanziario validato dall'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale ATO Rifiuti-Provincia della Spezia, i coefficienti di produzione dei rifiuti e le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) che seguono:

Coefficienti produzione e tariffe TARI per le UtENZE domestiche anno 2021 (al netto del tributo provinciale TEFA):

Numero dei componenti familiari	Quota fissa €/mq.	Quota variabile €/anno	Ka Coeffic. Per attribuzione. Parte fissa	Kb Coeffic. Per attribuzione. Parte variabile
1	0,29	104,19	0,60	0,75
2	0,34	138,92	0,71	1,00
3	0,41	138,92	0,84	1,00
4	0,47	138,92	0,97	1,00
5	0,51	138,92	1,05	1,00
6 e oltre	0,54	138,92	1,11	1,00

Coefficienti produzione e tariffe TARI per le UtENZE non domestiche anno 2021 (al netto del tributo provinciale TEFA):

Tipologia attività	Quota fissa €/mq.	Quota variabile €/mq.	Kc coeff. Per potenz. Produzione	Kd Kg/mq anno
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,52 €	1,05 €	0,32	€ 1,05
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,08 €	2,61 €	0,67	€ 2,61
Esposizioni, autosaloni	0,48 €	1,94 €	0,30	€ 1,94
Alberghi senza ristorante	1,29 €	2,41 €	0,80	€ 2,41
Case di cura e riposo	1,53 €	4,14 €	0,95	€ 4,14
Uffici, agenzie	1,61 €	4,10 €	1,00	€ 4,10
Banche, istituti di credito e studi professionali	0,89 €	4,71 €	0,55	€ 4,71
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,40 €	2,55 €	0,87	€ 2,55
Shopinn – Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,79 €	7,59 €	1,11	€ 7,59
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,73 €	6,55 €	1,07	€ 6,55
Attività artigianali tipo botteghe: falegname,	1,16 €	2,13 €	0,72	€ 2,13

idraulico, fabbro, elettricista				
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,49 €	2,74 €	0,92	€ 2,74
Attività industriali con capannoni di produzione	0,69 €	3,68 €	0,43	€ 3,68
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,89 €	4,17 €	0,55	€ 4,17
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	7,81 €	15,55 €	4,84	€ 15,55
Shopinn – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	11,98 €	21,43 €	7,42	€ 21,43
Bar, caffè, pasticceria	5,88 €	19,33 €	3,64	€ 19,33
Shopinn – Bar, caffè, pasticceria	10,14 €	26,99 €	6,28	€ 26,99
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,84 €	5,29 €	1,76	€ 5,29
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	9,78 €	18,06 €	6,06	€ 18,06

2. Di individuare il giorno 1 gennaio 2021, quale data di riferimento per la determinazione del numero delle persone componenti la famiglia ai fini del calcolo TARI per le utenze domestiche anno 2021;
3. Di stabilire, ai sensi dell'articolo 28 del vigente Regolamento le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2021:
 - prima rata: 30/09/2021,
 - seconda rata: 31/10/2021,
 - terza rata: 30/11/2021,
 - quarta rata: 31/12/2021,
con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30/09/2021;
4. Di dare atto che, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013, la copertura finanziaria delle eventuali riduzioni e agevolazioni di cui ai p.ti 3 e 4 della presente deliberazione, è garantita da risorse di bilancio 2021 diverse dal gettito del tributo TARI ;
5. di dare atto che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia di La Spezia pari al 5% ;
6. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla vigente normativa in materia;

IL CONSIGLIO COMUNALE

valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento con ulteriore votazione, con voti regolarmente resi nr.06 favorevoli, nr.03 contrari (Bronzina, Natale e Madrignani) nr. 00 astenuti, su nr.09 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.


IL PRESIDENTE
FABIANI CORRADO




IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FERRONE LUIGI




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 27 AGO 2021 al 27 AGO 2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Brugnato, li 27 AGO 2021



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FERRONE LUIGI



La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27 AGO 2021 per il decorso termine della pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3, D. Lgs. N. 267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi.

Brugnato, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FERRONE LUIGI

